## ALLEGATO B DGR n. 1220 del 10 ottobre 2022

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO A BIOGAS DI ORIGINE AGRICOLA, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO, SUINICOLO, AVICOLO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE E PRODOTTI RESIDUALI NON COSTITUENTI RIFIUTO).

"AGRI-GAS S.R.L." - COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR).

- 1. Fatto salvi i limiti previsti dal D MiSE 10 settembre 2010, adempiere agli obblighi previsti nell'accordo compensativo per la fornitura di energia termica alle utenze pubbliche comunali di cui alla delibera del Consiglio comunale di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) n. 24 del 26 luglio 2022 (Rep. comunale n. 1176 del 7 settembre 2022), acquisito al protocollo regionale n. 417769 del 9 settembre 2022.
- 2. Qualora la gestione dell'impianto provochi conclamata situazione di produzione di odori molesti, la ditta dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse e proporre dei piani di monitoraggio. In tal senso, per valutare l'efficacia dei risultati ottenuti si potrà prescrivere l'esecuzione di un'indagine olfattometrica, prima e dopo gli interventi, secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Comitato Tecnico Regionale VIA, tra gli "strumenti" a disposizione dei proponenti (Vas-Via-Vinca-Nuvv -> via -> AREA PER IL PROPONENTE -> STRUMENTI).
- 3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, prot. reg. n. 600785 del 29 ottobre 2009, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione dei lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
- 4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere di ENEL Distribuzione SpA, ora "e-distribuzione SpA", trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo reg. n. 519033 del 23/9/2009.
- 5. Realizzare la variante progettuale dell'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 6. Realizzare la variante progettuale delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e





- comunque qualora la società decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 8. Garantire, nell'ipotesi di futuro incremento delle biomasse da conferire all'impianto, la provenienza degli effluenti zootecnici all'interno del territorio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, al fine di ridurre gli impatti viabilistici sugli altri territori comunali connessi con il trasporto delle medesime biomasse.
- 9. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in esito all'esame della "Valutazione di incidenza ambientale" redatta ai sensi della DGR n. 3173/2006 (prot. n. 620597/57.10 del 9/11/2009).
- 10.Garantire l'esercizio della rete di teleriscaldamento in conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia:
  - a. per la termostatazione dei fermentatori anaerobici (producibilità pari 2.796 MWh/anno);
  - b. per l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento delle utenze approvato dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (producibilità pari a 1.927 MWh/a).
  - In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 11. Garantire l'esercizio delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) in conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 12. Garantire l'esercizio dell'impianto di compostaggio in conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In particolare la gestione e l'esercizio del medesimo dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR n. 568/2005 e s. m. e i., con particolare riferimento alla fase successiva di maturazione della sostanza organica. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 13. Garantire che l'immissione sul mercato dell' "ammendante compostato misto", prodotto durante la fase di compostaggio, avvenga in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 4 e seguenti del Decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 e s. m. e i..
- 14.E' ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo, ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., di effluente zootecnico bovino, suino e avicolo, nel rispetto dei conferimenti di cui alla tabella in calce al presente allegato.
- 15.L'approvvigionamento delle materie fecali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
  - a. effluente zootecnico suino non palabile: 21.357 tonnellate all'anno tal quali;
  - b. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile: 19.616 t/a t.q.;
  - c. effluente zootecnico avicolo pollina palabile: 4.328 t/a t.q..
- 16.In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, ad ARPA Veneto (Dipartimento di Verona) e all'Azienda ULSS 9 Scaligera (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
- 17. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10 del decreto del Ministro della Salute del 21 aprile 2021 e successivi aggiornamenti normativi. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:
  - a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
  - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere completamente coperto;
  - c. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;





- d. per gli allevamenti preesistenti, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
- e. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
- 18.Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d" ed "e", comma 1 dell'art. 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002), è fatto obbligo di avviare le procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
- 19. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
- 20. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
- 21.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario.
- 22. Effettuare, entro e non oltre dodici (12) mesi dall'avvio in esercizio del nuovo assetto produttivo dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
- 23. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
- 24. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
- 25. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 26.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 27.Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
- 28. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):





Parametro	Limite		
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm <sup>3</sup>		
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>		
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>		
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>		

- 29. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona).
- 30. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo
- 31.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
- 32. Monitorare annualmente le ore di funzionamento della torcia di emergenza.
- 33. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
- 34. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
  - a. Presentare alla Provincia di Verona– in quanto impianto produttore di digestato la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
  - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
    - · rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
    - · Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
    - · efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
  - c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
  - d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
  - e. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agrozootecnico" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
  - f. Con riferimento al campionamento del "digestato agrozootecnico", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona.
  - g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
  - h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.





- i. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
- 35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
- 36. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio della nuova sezione di biometano.
- 37. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di dismissione dell'impianto.
- 38.Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- 39.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di variante, un'integrazione alla garanzia finanziaria già depositata, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nelle perizie giurate acquisite agli atti istruttori, il cui importo complessivo è stato stimato in euro 611.831,85 (seicentoundicimilaottocentotrentuno/85) maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche e del 22% per I.V.A., per complessivi euro 821.078,34.

Si prescrive, altresì, alla società "Agri-gas s.r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (pratica 73531, prt. dipvvf.COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.U.0011838.14-062022).

È fatto divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

## Si raccomanda inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;





 garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti (DGR n. 813/2021) inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.





	Tabella elenc	o fornitori sottopro	odotto attivit	à di allevamen	to e relativ	e quantità	
N	Fornitore della biomassa	Sede legale	Tipo biomassa	Registrato presso Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di	al n.	del	Quantità t/a tal quali
1	Rollo Gabriele	Cerro Veronese	Letame bovino	Verona 2	3979	21.09.15	830
2	Scardoni Orfeo e Corrado	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	2738	20.06.16	553
3	Girlanda Gino Alessandro e Luca s.s.	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	2735	20.06.16	591
4	Gaspari Sandro e Claudio	Roverè veronese	Letame bovino	Verona 2	2721	20.06.16	600
5	Beccherle Alfredo e Flavio	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	3345	4.8.16	400
6	Vallenari Giuseppe	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	3342	4.8.16	255
7	Lavarini Armando s.s.	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino Liquame bovino	Verona 2	4292	15.11.16	2.016 1.001
8	Sponda Federico e Silvano	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	4536	2.12.16	777
9	Giacopuzzi Renato	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	4284	14.11.16	539
10	Marchesini Emiliano e Ivan s.s.	Sant'Anna d'Alfaedo	Pollina	Verona 2	2723	20.6.16	150
11	Campostrini Silvano	Sant'Anna d'Alfaedo	Pollina	Verona 2	4281	14.11.16	210
12	Boari Gianfranco e Matteo s.s.	Sant'Anna d'Alfaedo	Pollina	Verona 2	4535	2.12.16	168
13	Framba Dino e Carlo s.s.	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	4288	14.11.16	1.050
14	Marchesini Alfonso	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	203	20.01.21	437
15	Marconi di Marconi Valentino & C.	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	4293	15.11.16	2.350
16	Damoi di Lavarini Renato	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	4285	14.11.16	2.770
17	Zardini Daniele	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	4286	14.11.16	600
18	Campostrini di Campostrini Roberto e Paolo	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	4300	15.11.16	3.200
19	PI.MA srl	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	1117	22.03.19	7.918
20	Ronconi f.lli	Sant'Anna	Liquame	Verona 2	4698	15.12.16	1.012





		d'Alfaedo	suino				
21	Spiazzi Amos	Sant'Anna d'Alfaedo	Pollina	Verona 2	4699	15.12.16	100
22	Marconi Maria Teresa e Vallenari Corrado s.s.	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	2675	6.7.17	457
23	Pazzocco Flavio Erminio	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	3730	28.10.19	1.945
24	Benedetti Giambattista	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	3687	24.10.17	1.288
25	Massella Marco e Gabriele	Erbezzo	Letame e liquame bovino	Verona 2	3957	17.11.17	590
26	Campedelli Mauro	Erbezzo	Letame bovino	Verona 2	564	12.2.18	290
27	Marchesini Nicola	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	563	12.2.18	600
28	Campostrini Massimo	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame e liquame bovino	Verona 2	551	12.2.18	3.970
29	Faccio Bruno	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	556	12.2.18	400
30	Vinco Luca	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	561	12.2.18	340
31	Tinazzi Alessandro, Olindo e Giuliano s.s.	Bosco Chiesanuova	Letame bovino	Verona 2	560	12.2.18	281
32	Morandini Ennio, Maurizio e Manuele s.s.	Erbezzo	Letame bovino	Verona 2	548	12.2.18	998
33	Benedetti Vallenari Gianfranco	Sant'Anna d'Alfaedo	Letame bovino	Verona 2	554	12.2.18	396
34	La Spighetta s.s. di Boari Guido, Nicola e Francesca	Negrar	Pollina	Verona 2	311	1.2.21	3.200
35	Giacopuzzi Gabriele	Negrar	Pollina	Verona 2	4375	22.12.17	500
36	Tosoni Dino	Erbezzo	Letame bovino	Verona 2	739	28.02.20	500
37	Campostrini Flavio	Sant'Anna d'Alfaedo	Liquame suino	Verona 2	237	23.01.18	2.020
Totale effluente bovino							
Totale effluente suino							19.616
Totale effluente avicolo							21.357 4.328
Totale							45.301



